

REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Il testo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, adeguato alla legge n. 265 del 3/08/99, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn.28 del 08/05/2000 e 33 del 26/05/2000, è stato redatto dalla Commissione Consiliare Tecnica costituita ai sensi dell'art.107 così composta:

Donatelli Francesco

Presidente del Consiglio Comunale e della Commissione;

Basilico Cosimo

Consigliere Comunale e Vice Presidente della Commissione;

Alò Angelo, Basile Michele, Donatelli Armando, Petraroli Mario, Romano Cosimo, Spagnulo Pietro e La Grotta Rosaria

Consiglieri Comunali.

La Commissione si è avvalsa del supporto giuridico -amministrativo di:

**Balestra Paolo,
Segretario e Direttore Generale del Comune;**

**Rizzi Vito,
Vice Segretario Generale;**

**Masella Addolorata,
Istruttore Amministrativo, con funzioni di Segretaria;**

ART.1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge e dello Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale.
2. Quando nel corso dell'attività del Consiglio Comunale si presentano situazioni che non risultano disciplinate con disposizione espressa contenuta nel presente Regolamento o da riferimenti legislativi o dallo Statuto Comunale, la soluzione delle stesse è demandata al Presidente del Consiglio Comunale, che decide con apposita determinazione sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

ART.2
IL CONSIGLIO COMUNALE- NORME GENERALI-

1. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini di Grottaglie, eletto a suffragio popolare diretto, è l'organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.
2. Il Consiglio Comunale di Grottaglie è composto dal Sindaco e da n.30 Consiglieri Comunali.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio Comunale, di regola, dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria nei mesi fissati dalla legge per:
 - deliberare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario anno precedente;
 - deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo
6. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:
 - Su richiesta del Sindaco;
 - Per deliberazione della Giunta Comunale;

- Per richiesta (contenente l'indicazione degli oggetti da trattare) formalizzata da 1/5 dei Consiglieri;
 - Per ordine del Prefetto;
 - Per decisione dell'organo regionale di controllo;
7. La riunione del Consiglio a domanda di 1/5 dei Consiglieri (pari a 6 Consiglieri) deve avvenire entro 20 gg. dalla data di avvenuta presentazione della richiesta.
 8. Qualora il Presidente del Consiglio non vi provveda la convocazione è disposta dal Prefetto, secondo legge.
 9. Sono organi del Consiglio Comunale:
 - Il Presidente;
 - Il Vice Presidente;
 - I Gruppi Consiliari;
 - La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - Le Commissioni Consiliari;
 - Il Consigliere Anziano;

ART.3 CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. Allo stesso spetta la fissazione del giorno dell'adunanza e l'iscrizione nell'ordine del giorno degli argomenti richiesti, con avvisi scritti da far consegnare dal messo comunale - che ne deve rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei Consiglieri, cinque giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni liberi prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza;
2. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - Ad iniziativa di chi è convocato il Consiglio;
 - Il giorno, ora e luogo della convocazione;
 - Se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
 - L'elenco degli argomenti da trattare con l'indicazione del relatore.

4. L'avviso di convocazione deve contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta;
5. Dovendosi aggiungere all'ordine del giorno già diramato nuovi argomenti occorre darne avviso ai singoli Consiglieri almeno ventiquattr'ore prima dell'adunanza;
6. Il Consiglio potrà, tuttavia, rimandare al giorno successivo ogni deliberazione sugli argomenti "aggiunti" all'ordine del giorno, purché non urgenti;
7. Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola seduta l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad un altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai Consiglieri non intervenuti alla prima.
8. Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere affissa all'albo pretorio almeno ventiquattro ore prima della seduta, trasmessa al Prefetto e ai Revisori dei Conti. Questi ultimi, assistono alle sedute del Consiglio.

ART.4 ORDINE DEL GIORNO

1. All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti: i verbali delle sedute precedenti che vengono in approvazione; le interrogazioni, interpellanze e mozioni le proposte di deliberazioni secondo l'ordine fissato dal Presidente del Consiglio Comunale sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

ART.5 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Le proposte di deliberazioni complete di allegati e documenti di supporto, munite dei prescritti pareri di cui all'art.53 della legge 8/6/90 n.142, devono essere depositati nell'Ufficio del Presidente a disposizione dei Consiglieri Comunali contestualmente alla convocazione del Consiglio.

ART.6
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala consiliare della sede comunale.
2. Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure ad altre cause motivate, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, può disporre la convocazione in luogo diverso dalla sede comunale.

ART.7
PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CONVALIDA DEGLI ELETTI
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL V.PRESIDENTE

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco , entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con appositi avvisi scritti notificati almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio Comunale fino alla elezione del Presidente del Consiglio ed esercita gli stessi poteri di questi nel rispetto dello Statuto e del presente regolamento.
2. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni di eleggibilità degli eletti, dichiarando l'ineleggibilità di coloro che siano privi dei requisiti e provvedendo alla loro sostituzione secondo la legge.
3. Successivamente nella stessa seduta, il Consiglio provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea ;
4. Modalità di elezione, competenze ed attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio sono stabilite dall'art.29 dello Statuto Comunale.
5. Nella stessa seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta Municipale.
6. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento tale programma approvandone la proposta per scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.8
SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e delle stesse è dato avviso a mezzo di manifesto alla cittadinanza.
2. Quando per l'oggetto della discussione si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il Consiglio può deliberare senza discussione su richiesta motivata del Presidente, del Sindaco o di un Consigliere, di riunirsi in seduta segreta.

ART.9
VALIDITA' DELLE SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando è presente, la maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio Comunale.
2. Se tale numero non è raggiunto entro un'ora da quella fissata , la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale;
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - I Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;
 - Coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.
4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso per mancanza del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione per 15 minuti, trascorsi i quali senza che sia ripristinato il numero legale, la stessa viene dichiarata deserta.

ART.10
VALIDITA' DELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione si ha quando la prima sia stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale o quando sia venuto meno il numero legale nel corso della seduta di prima convocazione.
2. Sia nel corso della seduta di prima convocazione, sia nel corso di quella di seconda convocazione l'accertamento della presenza del numero legale deve essere richiesto da uno o più consiglieri.
3. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso per mancanza del numero legale, ne è disposta una temporanea sospensione per 15 minuti, trascorsi i

quali senza che sia ripristinato il numero legale, la stessa viene dichiarata deserta.

4. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di 2 (due)giorni e non dopo 5 (cinque) giorni da quella di prima convocazione dichiarata deserta.
5. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 10 componenti il Consiglio.
6. L'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione e deve essere consegnato ai medesimi almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta;
7. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.
8. Non possono essere deliberati col quorum stabilito per le sedute di seconda convocazione deliberazioni concernenti materie o argomenti per i quali è richiesta dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti una maggioranza qualificata.

ART.11 ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Durante il corso delle sedute consiliari saranno esposte all'esterno del Municipio la bandiera Nazionale, quella del Comune, (la prima a destra della seconda)e quella dell'Unione Europea secondo legge.

ART.12 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete mantenendo un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione che possa in alcun modo distogliere l'assemblea dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Qualora il pubblico non osservi la dovuta disciplina il Presidente del Consiglio può ordinare a mezzo della Forza pubblica l'espulsione dalla sala del/dei responsabili del comportamento scorretto; Nel caso in cui il pubblico presente ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre che la stessa prosegua a porte chiuse permettendo di assistere alla riunione esclusivamente le persone autorizzate (rappresentanti della stampa, impiegati del Comune addetti al servizio).

3. Durante la riunione del Consiglio Comunale è severamente vietato sia per il pubblico presente che per i Consiglieri Comunali l'uso del telefonino personale.

ART.13 DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio nel rispetto delle norme del Regolamento e a tal fine:
 - Dirige e modera le discussioni ;
 - Concede la facoltà di parlare ai Consiglieri nel rispetto dei tempi di durata fissati per ciascun intervento;
 - Pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - Stabilisce il termine della discussione e l'ordine della votazione, accertandone l'esito e proclamandone i risultati;
 - Ha facoltà di prendere la parola in ogni momento;
 - Mantiene l'ordine nella sala, impedendo ogni intemperanza da parte dei Consiglieri;
2. Qualora un Consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive , il Presidente lo invita formalmente a modificare tale atteggiamento. Se il Consigliere richiamato persiste nella trasgressione il Presidente gli toglie la parola. Se ancora il Consigliere persiste nell'ignorare il richiamo del Presidente questi ne dispone l'allontanamento dall'aula.

ART.14 APERTURA DEI LAVORI

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione il Presidente invita il Segretario Comunale a fare l'appello dei Consiglieri. Accertata l'esistenza del numero legale il presidente dichiara aperta la seduta.
2. Nel caso in cui è accertata la mancanza del numero legale per la validità della seduta il Presidente proroga di un ora il termine di inizio dei lavori .
3. Non oltre lo stesso , fa procedere ad una nuova chiama dei Consiglieri. Se la stessa dà esito negativo dichiara deserta la seduta e viene redatto apposito verbale.

ART.15
DICHIARAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA

1. In apertura di seduta è facoltà del Presidente e del Sindaco fare dichiarazioni su fatti di particolare importanza e rilievo non concernenti oggetti e materie posti all'ordine del giorno. La stessa facoltà, per una durata complessiva non superiore a dieci minuti, spetta a ciascun Consigliere Comunale, purché ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio, indicando l'argomento, almeno un ora prima dell'orario di convocazione del Consiglio. Il Presidente decide sull'ammissibilità della richiesta motivando l'eventuale rifiuto all'inizio di seduta.
2. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare all'inizio di ogni seduta ordini del giorno su argomenti di carattere politico, economico, sociale e culturale. Questi di norma vengono discussi e posti immediatamente in votazione successivamente all'ultimo argomento iscritto all'ordine del giorno salva diversa decisione del Consiglio stesso. Sugli stessi è concessa la parola al singolo Consigliere per una durata non superiore a dieci minuti.

ART.16
**VARIAZIONE DELLA PROGRESSIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la loro progressione.
2. E' tuttavia facoltà del Consiglio decidere, ove ricorrano ragioni di opportunità, la variazione di tale progressione, su richiesta del Presidente o di un Consigliere.
3. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri manifesti la sua opposizione, diversamente decide il Consiglio, a maggioranza di voti.

ART.17
ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

- Discussione generale;
- Discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto con l'eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte;
- votazione complessiva sull'oggetto o su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati;

ART.18

MODALITA' DELLA DISCUSSIONE

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il Sindaco , l'Assessore al ramo, il Presidente del Consiglio Comunale o i Consiglieri proponenti ;
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Presidente la facoltà di parlare;
3. Possono altresì intervenire per illustrare l'argomento anche gli Assessori a specifica richiesta dei Consiglieri;
4. Ciascun Consigliere può prendere la parola per non più di due volte sullo stesso argomento per esprimere il proprio pensiero. Può, inoltre parlare per fatto personale e per dichiarazione di voto.
5. Ogni intervento del Consigliere, non può superare dieci minuti; su argomenti di particolare importanza la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può stabilire limiti di tempo superiori.
6. I gruppi consiliari hanno la facoltà di sommare in un unico intervento il tempo spettante ciascun consigliere aderente al Gruppo previa dichiarazione preliminare;
7. Il Presidente, al Consigliere che eccede il limite di tempo consentito e che si discosta dall'argomento in discussione, può togliere la parola;
8. Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire o tanto meno interrompere l'oratore;
9. Sono vietate le spiegazioni a dialogo;
10. Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo per richiamo ai Regolamenti;
11. A conclusione della discussione il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

ART.19
FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse ;
2. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della Giunta;
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ritiene fondata la richiesta concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.

ART.20
RICHIAMI AL REGOLAMENTO

1. Compete ai Presidenti dei Gruppi Consiliari ed al Consigliere non costituente gruppo chiedere la parola per il richiamo al Regolamento, anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Sui richiami decide il Presidente.
2. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio dando la parola al proponente e ad un oratore contro per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente ha tuttavia la facoltà, valutata l'importanza della discussione di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.
4. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

ART.21
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità e la questione sospensiva con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un consigliere con richiesta scritta prima che abbia inizio la discussione. Il presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di loro. Sulle stesse il proponente prende la parola per non più di dieci minuti e può presentare le sue osservazioni, favorevoli o contrarie, un oratore in rappresentanza di ogni gruppo consiliare o se del caso il Consigliere che non appartiene ad alcun gruppo consiliare.
3. In caso di concorso di più pregiudiziali il Presidente dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia ad ogni Consigliere sospendendo brevemente la seduta. Il Consiglio procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma due e quindi a separate votazioni.
4. In caso di concorso di più sospensive si procede ai sensi del comma tre salvo che per la votazione che ha luogo con voto unico sulla sospensiva. Se la sospensiva è approvata la questione è rinviata .

ART.22

EMENDAMENTI ALL'OGGETTO DELLA DISCUSSIONE

1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, anche durante la discussione, emendamenti riferiti all'oggetto della discussione. Gli stessi devono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono, dando la precedenza a quelli aggiuntivi rispetto a quelli soppressivi di parti delle deliberazioni proposte;
2. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato sugli stessi; possono, però, essere ripresi da un altro Consigliere e sostenuti a nome proprio;
3. Il presidente può anche proporre al Consiglio Comunale il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre preventivamente all'esame della competente Commissione Consiliare e della Giunta le proposte di emendamento presentate;
4. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione;
5. Su ogni emendamento, prima che si sia votato, devono essere acquisiti, seduta stante, se essenziali, i pareri di regolarità tecnica e contabile stabiliti per legge. Nel caso ciò non sia possibile, l'argomento viene rinviato ad altra seduta.

ART.23
ORDINI DEL GIORNO

1. Ogni Consigliere può presentare sugli argomenti di discussione ordine del giorno ed illustrarli;
2. Gli ordini del giorno possono essere presentati durante la discussione o a discussione conclusa;
3. Gli ordini del giorno sono letti dal Presidente dopo la chiusura della discussione secondo l'ordine di presentazione e sono posti in votazione prima che si sia votato sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale;
4. Quando il Consigliere proponente l'ordine del giorno è assente al momento in cui deve rispondere se intenda o meno mantenerlo, l'ordine del giorno si considera ritirato, salvo che un altro Consigliere non lo faccia proprio;
5. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando è presentato da almeno un quinto dei Consiglieri che lo sottoscrivono . Il presidente lo include nell'avviso di convocazione fra gli argomenti da trattare nella seduta utile successiva.

ART.24
RIFIUTO DEL PRESIDENTE DI ACCETTARE ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI O ARTICOLI AGGIUNTIVI

1. Il Presidente ha la facoltà di non accettare ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, rifiutando di metterli a votazione;
2. Se il Consigliere insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei votanti

ART.25
DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione il Presidente sottopone ai voti la proposta di deliberazione;
2. Ciascun Consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto;
3. L'intervento del Consigliere per dichiarazione di voto non può durare più di dieci minuti;

4. I presidenti dei gruppi consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.

ART.26 DELLE VOTAZIONI

1. Prima di procedere alla prima votazione, il Presidente nomina tra i Consiglieri tre scrutatori e ne provvede all'immediata sostituzione in caso di assenza o allontanamento dall'aula;
2. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, né il Presidente può intervenire più sull'argomento fino a proclamazione del risultato;
3. Se la proposta in discussione si compone di articoli, voci e parti, il Consiglio su richiesta anche di un Consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli, voci e parti. Qualora si sia proceduto a votazioni distintamente per articoli, voci o parti o siano stati accolti emendamenti soppressivi o modificativi, la proposta di deliberazione in discussione viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità.
4. La votazione è pubblica o segreta;
5. La votazione è pubblica, e si esprime per appello nominale che è per chiamata o per alzata di mano, nei casi che non riguardano persone; è segreta quando riguarda persone o quando viene decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, su richiesta del Presidente sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari o su richiesta di un quinto dei Consiglieri;
6. Quando la votazione è palese ed è espressa per alzata di mano, il Presidente chiede la controprova per accertare chi è contrario o chi si astiene;
7. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo Statuto o i regolamenti prescrivano la votazione palese;
8. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda recante il timbro del Comune e, preventivamente vidimate dal Presidente e dal Segretario.
9. Lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti favorevoli o sfavorevoli alla proposta espressi con altri sistemi è fatto dal Presidente con l'ausilio dei tre scrutatori, nominati dallo stesso secondo quanto previsto al primo comma.

ART.27
ASTENSIONE DALLA VOTAZIONE

1. Ogni Consigliere ha l'obbligo di allontanarsi o di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione quando l'argomento riguardi interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.

ART.28
ESITO DELLE VOTAZIONI

2. Di ogni votazione, sia palese che segreta, il Presidente proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non approvato la proposta;
3. Quando in una votazione siano state riscontrate delle irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione il Presidente dispone la ripetizione della votazione stessa, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione. Ove siano presenti in sala Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorchè astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.
4. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo Statuto non richiedano una maggioranza diversa.
5. I consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta ma non si considerano votanti;
6. Le proposte che ottengono parità di voti non si intendono né approvate, né respinte .Le stesse non possono essere sottoposte a nuova approvazione se non in altra seduta.

ART.28/bis
DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di proposte di deliberazioni o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio;
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la invia alla

segreteria generale per l'istruttoria e ne dà comunicazione alla Giunta. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria, invece, si conclude favorevolmente il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto e sottoscritti, al Presidente, di norma entro il secondo giorno antecedente a quello dell'adunanza. Quando si tratta di emendamenti di limitata entità essi possono essere presentati anche oralmente nel corso della seduta finì al momento in cui la discussione è chiusa e dettati a verbale al Segretario Comunale. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere. Gli eventuali emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo devono essere presentati da parte dei Consiglieri Comunali almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'approvazione del Bilancio e depositati presso la Segreteria dell'Ente. Si richiama al riguardo la normativa di cui all'art.34 del vigente Regolamento di contabilità.

ART.29 INTERROGAZIONI

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni al Sindaco o alla Giunta. La stessa consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una certa notizia su qualche circostanza sia loro già pervenuta o comunque per avere informazioni sull'attività dell'Amministrazione;
2. L'interrogazione va presentata per iscritto al Sindaco e indirizzata per conoscenza al Presidente del C.C.il quale la inserisce all'O.D.G. della prima seduta utile del Consiglio Comunale, salvo che l'interrogante non chieda espressamente risposta scritta. In tal caso la risposta deve essere fornita entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata;
3. Ogni Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per seduta;
4. Il presidente all'inizio della seduta, nel dare lettura al Consiglio delle interrogazioni presentate ed iscritte all'ordine del giorno, comunica se alle stesse sarà data subito risposta oppure, in altra seduta la cui data dovrà essere precisata;

5. Non potranno essere trattate più di quattro interrogazioni per seduta e in ogni caso non può essere utilizzata più di un'ora per la loro discussione.
6. Se le interrogazioni da discutere in Consiglio Comunale superano il numero di quattro, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, convoca apposita riunione del Consiglio per la trattazione delle stesse;
7. All'interrogante risponde esclusivamente il Sindaco o l'Assessore delegato. Durante la discussione in aula solo l'interrogante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare dieci minuti.

ART.30 INTERPELLANZA

1. Ogni Consigliere può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro azione in ordine a determinati problemi.
2. L'interpellanza va presentata per iscritto al Sindaco e indirizzata per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale il quale la inserisce all'O.D.G. della prima seduta utile del Consiglio Comunale;
3. Ogni consigliere non può presentare più di due interpellanze per seduta;
4. Il Presidente all'inizio della seduta, nel dare lettura al Consiglio delle interpellanze presentate ed iscritte all'ordine del giorno, comunica se alle stesse sarà data subito risposta oppure, in altra seduta la cui data dovrà essere precisata;
5. Non potranno essere trattate più di quattro interpellanze per seduta e in ogni caso non può essere utilizzata più di un'ora per la loro discussione.
6. Se le interpellanze da discutere in Consiglio Comunale superano il numero di quattro, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, convoca apposita riunione del Consiglio per la trattazione delle stesse;
7. All'interpellante risponde esclusivamente il Sindaco o l'Assessore delegato. Durante la discussione in aula solo l'interpellante può replicare per dichiarare di essere soddisfatto o meno della risposta. Tale replica non può superare dieci minuti.
8. Se l'interpellante non è soddisfatto dalla risposta può trasformare l'interpellanza in mozione;
9. Possono intervenire nel dibattito un rappresentante per ogni gruppo consiliare. L'intervento deve avere la durata di cinque minuti;

10. In caso di contestuale iscrizione all'O.D.G., di interrogazioni e interpellanze, comunque non può essere utilizzata più di una (1) ora complessiva per la loro discussione.

ART.31

MOZIONI E RISOLUZIONI

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la deliberazione del Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni;
2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico- amministrativo che impegna il Sindaco e l'Amministrazione Comunale.
3. Con la risoluzione, uno o più Consiglieri, a conclusione della trattazione di un punto dell'ordine del giorno propone al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'operato specifico dell'Amministrazione Comunale;
4. Quando la mozione o la risoluzione, approvata dal Consiglio Comunale, preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune il Presidente provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione.

ART.32

INCARICHI AI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio può dare incarico a uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che richiedono indagine o esame speciale. Del loro operato il Consiglio viene informato a mezzo di relazione scritta.

ART.33

COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Il Consiglio può nominare una Commissione di Controllo e garanzia formata da Consiglieri, per svolgere indagini nell'ambito degli atti, degli Uffici e dei servizi del Comune per accertare la regolarità e correttezza di determinate attività amministrative comunali.
2. La Commissione redigerà relazione scritta sulle risultanze dell'indagine espletata che formerà oggetto di apposito argomento da trattare in seno al Consiglio Comunale.;

3. La deliberazione consiliare stabilisce la composizione della Commissione, , assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
La presidenza è assegnata per legge alle opposizioni.
L'istituzione è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri è fatta a maggioranza dei voti.

ART.34

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende ed Enti dipendenti , tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, ad eccezione di quelle specificatamente escluse dalla legge e dai Regolamenti.
2. Tale diritto va interpretato nel senso più ampio possibile, tale da ricomprendere tutti quegli atti, ancorché non strettamente riferiti alle competenze del Consiglio Comunale, ma comunque inerenti alle esplicazioni del "munus" di cui ciascun consigliere è investito, al fine di consentire a questi di svolgere tutte le iniziative utili per influire sul corretto esercizio dell'azione dell'Ente Locale;
3. Il Consigliere che chiede notizie, informazioni o che chieda di prendere visione di atti o il rilascio di copie di provvedimenti, non deve specificare né l'interesse, né i motivi della richiesta;
4. Il Consigliere comunale non può fare uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti in virtù della funzione pubblica di cui è portatore;
5. Il Consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

ART.35

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio sia ordinarie che straordinarie, e/o d'urgenza è dichiarato decaduto;
2. La dichiarazione di decadenza può essere promossa dal Presidente , da uno o più Consiglieri Comunali per il tramite del Presidente;
3. La proposta di decadenza deve essere notificata dal Presidente al Consigliere interessato. Entro 15 giorni dalla notifica il medesimo può far valere le sue giustificazioni in ordine alla mancata partecipazione al Consiglio Comunale. Nel caso in cui nei termini stabiliti l'interessato non

presenta tali giustificazioni, il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale , la proposta di decadenza dalla carica. Il Consiglio Comunale si pronuncia con deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso in cui il Presidente valuta positivamente le cause giustificative addotte dall'interessato , sospende la procedura di decadenza dandone comunicazione al Consigliere che ne ha attivato il procedimento ed allo stesso Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere interessato dall'azione di decadenza ha diritto di prendere parte alla seduta del Consiglio , ad intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

ART.36

ASSENZE GIUSTIFICATE DEI CONSIGLIERI

1. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, gravi motivi di famiglia, assenza temporanea dal Comune di residenza.

ART.37

DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ;

ART.38

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti;
2. La costituzione dei gruppi, con l'indicazione dei rispettivi presidenti , deve avvenire entro 10 giorni dalla convalida degli eletti;

3. E' ammessa la costituzione di nuovi gruppi quando non meno di tre Consiglieri si dissocino dal o dai gruppi cui avevano originariamente aderito e dichiarino di voler costituire il nuovo gruppo.
4. E' consentita la costituzione di un gruppo misto, se a comporlo siano almeno tre Consiglieri che, nel corso del mandato, si dissocino dal o dai gruppi iniziali di appartenenza .
5. I gruppi consiliari, nel corso del mandato, possono cambiare la denominazione originaria del gruppo.
6. Durante il mandato i singoli gruppi hanno facoltà di indicare un nuovo presidente di gruppo.
7. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, strutture e mezzi idonei alle esigenze di ciascun gruppo, in ragione della loro consistenza numerica.
8. Con norme regolamentari, il Comune fissa le modalità con le quali fornire i servizi, tramite i propri Uffici o con strutture apposite, ai singoli Consiglieri ed ai gruppi consiliari, per un più adeguato esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese le iniziative di formazione e di aggiornamento.

ART.39

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le Commissioni Permanenti. Alle stesse sono attribuite funzioni referenti e consultive nonché di controllo sulle materie di competenza.
2. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni Permanenti, la loro composizione, nel rispetto del principio di assicurare la rappresentanza della minoranza, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. La costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti viene effettuata su designazione dei Gruppi consiliari con votazione in forma palese .
4. Per quanto riguarda i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborso spese forzose licenze e permessi spettanti ai componenti delle commissioni Consiliari si applicano le disposizioni statutarie e Regolamentari.

ART.40

STESURA DEI VERBALI

1. Di ogni seduta del Consiglio Comunale è redatto processo verbale a cura del Segretario Comunale;
2. La stesura dei verbali delle sedute, utilizzando appositi strumenti tecnologici, deve essere contestuale ai lavori del Consiglio, al fine di consentire , in tempo reale la verifica degli interventi di ciascun Consigliere;

ART.41

INDENNITA' DI FUNZIONI

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta una indennità di funzione nei limiti fissati dalla legge;
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni permanenti compresa la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
3. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco;
4. In applicazione dell'art.15 dello Statuto e del presente Regolamento, il Consigliere può richiedere, in luogo dei compensi spettanti ai sensi del secondo comma del presente articolo, l'indennità di funzione nella misura di un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
5. Al Consigliere che ha optato per il regime della indennità di funzione sarà decurtato, per ogni seduta di Consiglio, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari o di Commissione in cui risulti assente ingiustificato, un importo pari alla misura di 1/30 della indennità spettante;
6. La presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, rilevate dal Presidente di detti organi per un tempo limitato è sanzionata, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, “quale apparizione temporanea“(e come tale considerata assenza ingiustificata)

con la decurtazione della indennità di funzione di cui al 5° comma del presente articolo.”

ART.42
NORME DI RINVIO

1. Fatto salvo quanto previsto nel secondo comma dell'art.1, spetta al Consiglio Comunale ogni decisione in ordine alla interpretazione, integrazione o modifica del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo decorso il decimo giorno di pubblicazione.

| | |
|--|-----------|
| ART.1..... | 3 |
| OGGETTO E FINALITA' | 4 |
| ART.2..... | 4 |
| IL CONSIGLIO COMUNALE- NORME GENERALI- | 4 |
| ART.3..... | 5 |
| CONVOCAZIONE..... | 5 |
| ART.4..... | 6 |
| ORDINE DEL GIORNO | 6 |
| ART.5..... | 6 |
| DEPOSITO DEGLI ATTI..... | 6 |
| ART.6..... | 7 |
| SEDE DELLE ADUNANZE..... | 7 |
| ART.7..... | 7 |
| PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CONVALIDA DEGLI ELETTI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL V.PRESIDENTE..... | 7 |
| ART.8..... | 8 |
| SEDUTE DEL CONSIGLIO | 8 |
| ART.9..... | 8 |
| VALIDITA' DELLE SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE..... | 8 |
| ART.10..... | 8 |
| VALIDITA' DELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE..... | 8 |
| ART.11..... | 9 |
| ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE..... | 9 |
| ART.12..... | 9 |
| PUBBLICITA' DELLE SEDUTE..... | 9 |
| ART.13..... | 10 |
| DISCIPLINA DELLE SEDUTE | 10 |

| | |
|--|-----------|
| ART.14..... | 10 |
| APERTURA DEI LAVORI..... | 10 |
| ART.15..... | 11 |
| DICHIARAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA..... | 11 |
| ART.16..... | 11 |
| VARIAZIONE DELLA PROGRESSIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO..... | 11 |
| ART.17..... | 11 |
| ORDINE DELLA DISCUSSIONE..... | 11 |
| ART.18..... | 12 |
| MODALITA' DELLA DISCUSSIONE..... | 12 |
| ART.19..... | 13 |
| FATTO PERSONALE..... | 13 |
| ART.20..... | 13 |
| RICHIAMI AL REGOLAMENTO..... | 13 |
| ART.21..... | 13 |
| QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE..... | 13 |
| ART.22..... | 14 |
| EMENDAMENTI ALL'OGGETTO DELLA DISCUSSIONE..... | 14 |
| ART.23..... | 15 |
| ORDINI DEL GIORNO..... | 15 |
| ART.24..... | 15 |
| RIFIUTO DEL PRESIDENTE DI ACCETTARE ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI O ARTICOLI AGGIUNTIVI..... | 15 |
| ART.25..... | 15 |
| DICHIARAZIONE DI VOTO..... | 15 |
| ART.26..... | 16 |
| DELLE VOTAZIONI..... | 16 |

| | |
|--|----|
| ART.27 | 17 |
| ASTENSIONE DALLA VOTAZIONE | 17 |
| ART.28 | 17 |
| ESITO DELLE VOTAZIONI | 17 |
| ART.28/BIS | 15 |
| DIRITTO D'INIZIATIVA | 15 |
| ART.29 | 18 |
| INTERROGAZIONI | 18 |
| ART.30 | 19 |
| INTERPELLANZA | 19 |
| ART.31 | 20 |
| MOZIONI E RISOLUZIONI | 20 |
| ART.32 | 20 |
| INCARICHI AI CONSIGLIERI | 20 |
| ART.33 | 20 |
| COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA | 20 |
| ART.34 | 21 |
| DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI | 21 |
| ART.35 | 21 |
| DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE | 21 |
| ART.36 | 22 |
| ASSENZE GIUSTIFICATE DEI CONSIGLIERI | 22 |
| ART.37 | 22 |
| DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE | 22 |
| ART.38 | 22 |
| GRUPPI CONSILIARI | 22 |

| | |
|--|-----------|
| ART.39..... | 23 |
| COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI | 23 |
| ART.40..... | 24 |
| STESURA DEI VERBALI..... | 24 |
| ART.41..... | 24 |
| INDENNITA' DI FUNZIONI..... | 24 |
| ART.42..... | 25 |
| NORME DI RINVIO..... | 25 |